

O.d.G. del _____

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

12

Deliberazione n° _____/2011

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

OGGETTO: RICORSO EX ARTT. 433 E SEGG. C.P.C. SIG. ANDREA SMIRAGLIA. DECISIONI CONSEQUENZIALI.

Ufficio proponente: Ripartizione Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri.

ALLEGATI/NOTE:

- 1) Ricorso notificato il 29/11/2011 dagli avvocati Michele Jacono e Lara Polidori, nell'interesse del sig. Andrea Smiraglia;
- 2) Nota AMAT S.p.A. del 31/01/2012, ns. prot. 1845.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

Premesso che:

— Con ricorso notificato il 29/11/2011 il sig. Andrea Smiraglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Jacono e Lara Polidori, ha chiesto al Tribunale di Taranto, adito:

- 1) di riformare la sentenza n°1650/2011 del 24/02/2011 depositata in cancelleria il 27/04/2011;
- 2) di accertare il diritto del sig. Smiraglia a ricevere, per gli imbarchi effettuati a bordo delle due motonavi Clodia ed Adria, l'inquadramento contrattuale previsto dal CCNL di categoria "per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a 151 tonnellate" ed a percepire la differenza tra quanto effettivamente erogato dalla Società resistente e quanto spettante e conseguentemente condannare l'Azienda al pagamento della somma di € 20.474,00 o di quell'altra somma, maggiore o minore che dovesse risultare dovuta, oltre interessi e danno da svalutazione;
- 3) di condannare la Società Amat S.p.A. alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del rapporto di lavoro prestato dall'appellante, riconosciuto come previdenza marinara;
- 4) di condannare la Società convenuta al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.

Considerato che:

- i rilievi mossi alla Società impongono la necessità di assicurare all'Azienda una difesa quanto più adeguata possibile in vista dell'udienza di discussione;
- il primo grado di giudizio si è concluso favorevolmente per l'Azienda, rappresentata dallo Studio Legale Avv.to Barberio;
- il Presidente del C.d.A., con nota a propria firma datata 31/01/2012, ns. prot. 1845, ha proceduto a conferire, in continuità al precedente incarico, all'avvocato Roberto Barberio la difesa della Società in relazione al procedimento instaurato.

Si propone di:

- procedere alla ratifica della suddetta nomina;

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Esaminata la relazione che precede;
- Visti gli atti;
- Ritenuto sussistere valide e fondate ragioni per procedere alla ratifica della nomina dell'Avv. Roberto Barberio, allo scopo di assicurare l'efficace e completa difesa dell'Azienda;
- Visto il codice civile e lo Statuto della Società;

A voti _____

DELIBERA

1. di ratificare il conferimento dell'incarico all'avvocato Roberto Barberio, formulato con nota a firma del Presidente del C.d.A. datata 31/01/2012, ns. prot.1845, finalizzato ad assicurare la difesa dell'Azienda nel giudizio di appello promosso dal sig. Andrea Smiraglia, rappresentato e difeso dagli avvocati Jacono e Polidori;
2. di prendere atto che per il suddetto incarico sarà applicabile la tariffa concordata con lo Studio legale Barberio nell'ambito della convenzione professionale sottoscritta in data 22/03/2011.

Prof. n°: 1815 /UAG

Taranto, 31 GEN. 2012

Egr. Avv.to Roberto Barberio
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: Conferimento incarico

Con la presente, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto Societario dell'AMAT S.p.A. e della scrittura privata di incarico professionale convenzionato del 22/03/2011, Le conferisco l'incarico di rappresentare l'AMAT S.p.A., nel giudizio di appello avverso la sentenza n°1650/2011.

L'udienza è stata fissata per il giorno 22/01/2014.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.



IL PRESIDENTE
(dott. Francesco Walter Poggi)

Allegati:
n°01 mandato

P.2.
Mac B
31/01/12

COPIA

CORTI DI APPELLO DI LECCE - SEDE DIST. DI TARANTO
SEZIONE LAVORO, PREVIDENZA ED ASSISTENZA

Ricorso ex artt 433 e segg. c.p.c.

Per

Sig. SMIRAGLIA ANDREA, nato a Taranto il 20 ottobre 1971 ed ivi residente
alla Via Capo Tagliata n. 4, C.F.: SMR NDR 71R20 L049F, rappresentato e difeso
dagli avvocati Lara Polidori (PLDLRA67T47L049E) del Foro di Taranto e
Michele Jacono (JCNMHL72H10F284S) del Foro di Molfetta ed elettivamente
domiciliato in Taranto alla Via Cavallotti n. 57 (c/o avv. Lara Polidori), giusta
mandato a margine del presente ricorso, il quale dichiara di voler ricevere le
notifiche e gli avvisi al numero di fax 080.3354780 e/o all'indirizzo di posta
elettronica certificata michele.jacono@pec.ordincavvocatitran.it

appellante

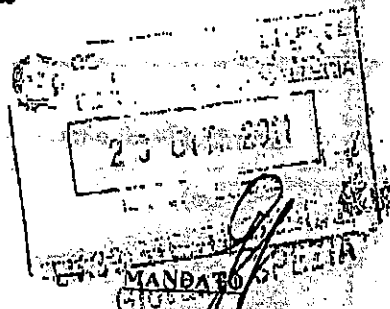
Contro

AMAT (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) S.p.A., nella persona del suo
legale rappresentante, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dall'avv.
Roberto Barberio

appellato

FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO

Con ricorso ex art.414 c.p.c. ritualmente depositato presso la Sezione Lavoro
Tribunale di Taranto (RG n. 10258/05), il sig. Smiraglia Andrea, chiedeva vedersi
riconoscere per gli imbarchi effettuati sulla M/n "Clodia" dal 05.07.2003 al
30.04.2004 e sulla M/n "Adria" dal 01.05.2004 al 26.07.2004 l'applicazione del
CCNL "per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a
151 tsl" e pertanto rivendicava, nei confronti della Società odierna appellata, il
conseguente trattamento giuridico ed economico, con il pagamento della somma di



Informare al sensi dell'art. 4
comma 3, del d. lgs. n.
28/2010, della possibilità di
ricorrere al procedimento di
mediazione, ivi previsto e dei
benefici fiscali di cui agli artt.
17 e 20 del medesimo decreto
nominando e delegando gli Avv. di
Lara Polidori e Michele
Jacono a rappresentarmi e
difendermi, sia congiuntamente
che disgiuntamente, nel
presente giudizio, tanto in
primo che in eventuale secondo
grado e nonché, in quello
eventuale di opposizione
al l. munisco di ogni facoltà di
legge compresa quella di
transigere e di conciliare, di
proporre domande ricon-
venzionali, appelli incidentali,
opposizioni, reclami, appelli,
atti di precetto, sure istanze per
sequestri conservativi e
giudiziari, pignoramenti verso
terzi, istanze di intervento,
avendo sin d'ora per rotto e
fermo il loro operato.
Con facoltà di nominare altri
avvocati e di farsi sostituire
dagli stessi con pari potere
Autorizzo il trattamento dei
miei dati personali ai sensi del
D. lgs. n. 196/2003.
Il luogo domicilio in Taranto
alla Via Cavallotti n. 57.

N° cronologico

Rapporto atto 6

28 NOV 2011

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

euro 20.474,00 oltre alla regolarizzazione previdenziale e assicurativa (previdenza marinara).

Vinte le spese e onorari di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'AMAT S.p.A. la quale concludeva per il rigetto della domanda proposta dal sig. Smiraglia Andrea, ritenendo inapplicabile alla presente fattispecie il CCNL invocato dall'odierno appellante atteso che, a dire di controparte, la convenzione di arruolamento stipulata dal sig. Smiraglia Andrea dinanzi alla Capitaneria di Porto di Taranto e il successivo contratto di lavoro sottoscritto il 01.10.2003, ebbero ad innestarsi nell'ambito del trasporto pubblico cittadino e pertanto, sarebbe stato giusto annetterlo, alla luce della normativa statale e regionale vigente, nell'ambito del trasporto pubblico locale.

Da tanto, sempre secondo la Società appellata, in ragione della peculiarità della disciplina, sarebbe derivata l'applicabilità - a tutto il personale impiegato nelle motonavi aziendali - del CCNL "Autofertotranvieri - Internavigatori".

Non necessitando dell'espletamento di attività istruttoria, le parti venivano autorizzate, per l'udienza del 29.06.2007, al deposito di note difensive finalizzate a meglio chiarire le rispettive tesi.

Effettuato tale adempimento, dopo alcuni rinvii, il Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro (Giudice dott.ssa Annamaria Lastella), con Sentenza n. 1650/2011 del 24 febbraio 2011, depositata in Cancelleria il 27 aprile 2011, basandosi sul presupposto che le imbarcazioni su cui aveva navigato il sig. Smiraglia erano da considerarsi ex art. 136 cod. nav. delle "navi minori" utilizzate per la realizzazione del trasporto urbano (c.d. navigazione interna), in alternativa al tradizionale percorso su ruota, con una rotta quindi circoscritta e protetta da barriere di cemento che collegava esclusivamente i due punti più estremi della città (Ponte Pietra - Capo San Vito), riteneva decisamente incompatibile con siffatte tipologie di navigazione il CCNL invocato da questa parte processuale e pertanto rigettava la

domanda proposta dal ricorrente, condannandolo anche al pagamento delle spese di

lec.

Con il presente ricorso in appello, il sig. Smiraglia Andrea, propone formale impugnazione della suddetta sentenza del Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, per le ragioni che qui di seguito si espongono.

MOTIVI DELL'IMPUGNAZIONE

Nella sentenza oggetto del presente gravame, il sig. Giudice di prime cure, ha mostrato nel proprio iter argomentativo di non ritenere accoglibile la domanda proposta dall'odierno appellante, basando il proprio convincimento su argomentazioni del tutto censurabili.

In particolar modo, questa difesa, non ritiene corretto il distinguo fatto dal Giudice di prime cure in ordine alla qualificazione giuridica delle motonavi Clodia e Adria, sulla scorta delle sole rotte di percorrenza della stesse effettuate nell'ambito della c.d. navigazione interna e, soprattutto, non condivide la conseguenza che ne deriverebbe, sempre secondo il Tribunale di Taranto, dell'incompatibilità del CCNL "per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl" con la citata navigazione marittima circoscritta al trasporto di passeggeri da Mar Piccolo a Mar Grande.

In realtà, i criteri da adottare per la corretta applicazione del CCNL, nel lavoro nautico, sono altri.

Il fatto che un'imbarcazione si limiti ad effettuare dei tragitti circoscritti e non lontani dalla costa (1,8 miglia marine), contrariamente da quanto sostenuto dal Giudice di prime cure, di per se non è sufficiente ad inquadrare l'imbarcazione come nave da "navigazione interna" e quindi escludere che si possa parlare di navigazione marittima, occorrendo invece considerare in concreto il tipo di navigazione praticata nel tragitto percorso.

La navigazione effettuata dalle motonavi Clodia e Adria, da Ponte di Pietra a Capo San Vito, ove abitualmente transitano anche navi da crociera e navi mercantili destinate alla lunga navigazione, è sicuramente assoggettabile alle norme sulla navigazione marittima *tout court*.

Anche tramite l'acquisizione di informativa presso l'Autorità Marittima Locale, il sig. Giudice di primo grado, avrebbe dovuto accertare, stante la situazione di silenzio normativo, il concreto regime di navigabilità (interna o marittima) alla quale le motonavi Clodia e Adria venivano sottoposte e tanto in relazione al tipo di navigazione praticata, alla segnalazione delle zone eventualmente aperte al traffico delle navi addette alla navigazione marittima, alle decisioni dell'autorità marittima ecc.

Ai fini del trattamento giuridico da riconoscersi all'odierno appellante, la normativa a cui bisogna far riferimento è la Legge n.413/84.

A norma dell'art 5 della citata Legge n.413/84, si considerano navi: a) quelle iscritte nelle "matricole delle navi maggiori"; b) quelle iscritte nei "registri delle navi minori e dei galleggianti" aventi le caratteristiche di cui all'art.1287 cod. nav.; c) quelle iscritte nei "registri delle navi da diporto"; d) le imbarcazioni da diporto, iscritte nei "registri delle imbarcazioni da diporto" di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o con apparato motore di potenza massima di esercizio superiore a 35 CV anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario; e) i galleggianti iscritti nei "registri delle navi minori e dei galleggianti" addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio qualunque ne sia la stazza purché dotati di propulsione propria.

Secondo l'art.1287 cod. nav., infine, la licenza di cui sono munite le navi minori ai sensi dell'art.153 è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori anche agli effetti delle leggi per le assicurazioni sociali e per la previdenza, quando si tratti di

navi di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate ovvero di navi con apparato motore superiore a 25 cavalli asse o 30 cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario

Per l'effetto del suddetto quadro legislativo, il sig. Smiraglia Andrea deve essere considerato lavoratore marittimo ai sensi dell'art. 1287 cod. nav. ed ai sensi della richiamata legge n.413/84 oltre perché iscritto nella matricola della gente di mare e quindi lo stesso ha diritto a vedersi applicato il CCNL per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a 151 TSL, considerato che sia la M/n "Adria" e sia la M/n "Clodia" ove è stato imbarcato il ricorrente, presentano una stazza di 154,55 TSL.

Ciò posto, l'odierno appellante, ha sicuramente diritto all'iscrizione nella "previdenza marinara" in quanto "Nei confronti dei marittimi imbarcati su navi cosiddette minori, l'applicabilità del regime previdenziale, con l'obbligo della contribuzione a carico dell'armatore, consegue, ex art.4 legge n.413/84, all'iscrizione della nave presso la capitaneria di porto, purché trattasi di navi aventi una stazza lorda superiore alle 10 tonnellate o un apparato superiore ai venticinque o trenta cavalli indicati anche se costituisca mezzo di propulsione ausiliario (art.1287 cod. nav.), atteso che per le navi aventi tali caratteristiche la licenza è equiparata alle carte di bordo delle navi maggiori o alturiere" (Cass. Civ. Sez. lav. n.3239 del 6.3.2001).

Tale sacrosanto diritto dell'appellante era stato già cristallizzato chiaramente nella stessa convenzione di arruolamento del 30.04.2004 (all. n. 3 del fascicolo di parte ricorrente) relativa all'imbarco avvenuto sulla m/n "Adria", in cui ai sensi dell'art.332 n.7 del cod. nav. è indicato quale contratto collettivo di lavoro quello per l'equipaggio delle navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl. del 5.8.1999. tale documento fa piena prova sino a querela di falso.

Per completezza difensiva, si pone altresì in evidenza che ai sensi del secondo comma dell'art.2070 c.c., se l'imprenditore esercita distinte attività aventi carattere autonomo, si applicano ai rispettivi rapporti di lavoro le norme dei contratti collettivi corrispondenti alle singole attività e pertanto se la Società AMAT esercita sia trasporto urbano su terra che trasporto marittimo su vere e proprie navi ex art.5 legge 413/84 dovrà evidentemente applicare diversi CCNL ai diversi rapporti di lavoro.

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori, nella rispettive qualità, chiedono che l'Ecc.ma Corte di Appello di Lecce, Sezione Lavoro voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

1. Sia riformata integralmente la sentenza n. 1650/2011 del 24.02.2011, depositata in Cancelleria il 27.04.2011 del Tribunale di Taranto in funzione di Giudice del lavoro;
2. Sia accertato il diritto del sig. Smiraglia Andrea a ricevere, per gli imbarchi effettuati a bordo delle due motonavi Clodia e Adria, l'inquadramento contrattuale previsto dal CCNL di categoria "per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl" ed a percepire la differenza tra quanto effettivamente erogato dalla società resistente e quanto spettante;
3. Per l'effetto, sia condannata la società AMAT S.p.A. con sede in Taranto alla Via C. Battisti n.657, nella persona del suo legale rappresentante, al pagamento della somma, in favore dell'appellante, di € 20.474,00 per le causali indicate nei conteggi prodotti nel giudizio di primo grado o di quell'altra somma, maggiore o minore, che eventualmente dovesse risultare dovuta, oltre interessi e danno da svalutazione;

4. Sia condannata la società AMAT S.p.A. con sede in Taranto alla Via C. Battisti n.657, nella persona del suo legale rappresentante, alla regolarizzazione previdenziale ed assicurativa del rapporto di lavoro prestato dall'appellante che deve essere riconosciuto come previdenza marinara;
5. Sia condannata la Società appellata al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio in favore dei sottoscritti procuratori che se ne dichiarano anticipatari.

Si allegano:

1. Copia conforme della sentenza n. 1650/11 del Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro;
2. fascicolo di parte ricorrente contenente tutti gli atti riportati nell'apposito indice.

A tutti gli effetti di legge si dichiara che il valore della causa è di € 20.474,00.

Ai fini del versamento del contributo unificato, come risulta dalla documentazione fiscale che si allega, si dichiara che il ricorrente nell'anno di imposta 2010, risulta titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore ad euro 31.884,48.

Molfetta/Taranto, li data del deposito.

Avv. Michele Jacono

Avv. Lara Polizzi

N.Rg. 571/80M Lav.N. 2365/11 Cron.

CORTE DI APPELLO DI LECCE
SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO

**COLLEGIO PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI LAVORO E DI
ASSISTENZA E DI PREVIDENZA OBBLIGATORIA**

IL PRESIDENTE

1. Letto il ricorso che precede;
2. Visti ed applicati gli artt. 433 e segg. c.p.c.,

NOMINA

Consigliere relatore nella presente controversia la dott.ssa Virginia Maisano;

FISSA

l'udienza dell' 22/01/2014 ore 9.30 per la discussione dinanzi al collegio.

Si comunichi.

Taranto, li 7-11-11

Il Presidente

Depositato in Cancelleria



7 NOV 2011

IL CANCELLIERE
Vincenzo MARUCCIA

2011

oc. n. 10258/05 R.G.

N. 10258/2005 R. G.
N. 13112/2005 CRON

Tribunale di Taranto

Tribunale di Taranto, in funzione di Giudice del Lavoro in composizione monocratica, nella persona della dr.ssa ANNAMARIA LASTELLA, alla udienza del 14.11.2005

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa fra

MIRAGLIA ANDREA, rappresentato e difeso dall'avv. PRETE ROBERTO, PALUMBO NICOLÒ,
APURSI ALESSANDRO

contro

- RICORRENTE -

MAT SPA, in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. da avv. R. BARBERIO

- CONVENUTO -

OGGETTO: differenze retributive

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Un ricorso depositato in cancelleria in data 5.9.2005 SMIRAGLIA ANDREA esprimeva:

- o di aver lavorato alle dipendenze dell'AMAT spa, ed in particolare di essere stato imbarcato sulla m/nave CLODIA dal 5.7.2003 al 30.4.2004, e sulla m/nave ADRIA dal 15.2.2004 al 26.7.2004 con le mansioni di "direttore di macchina", data quest'ultima in cui sbarcava;
- o di aver ricevuto, per l'intero periodo dianzi esposto, inquadramento contrattuale diverso da quello previsto, ed illegittimo: pur essendo infatti un ufficiale di macchine componente l'equipaggio di una nave battente bandiera nazionale, non era stato arruolato mediante atto pubblico (convenzione d'imbarco o contratto di arruolamento), ma attraverso contratti di natura privatistica, anche mediante CO.CO.CO;
- o di non aver pertanto ricevuto la giusta retribuzione spettante gli;
- o di aver diritto alla applicazione economica giuridica del CCNL di categoria "per l'imbarco degli equipaggi sulle navi da carico e passeggeri superiori a 151 tsl";
- o di andar pertanto creditore nei confronti dell'AMAT spa a titolo di differenze retributive della somma di € 20.474,00, di cui chiedeva la condanna della convenuta al pagamento in proprio favore oltre danno da svalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al soddisfo.

esisteva la convenuta.

La causa, istruita documentalmente e con prova testimoniale, è stata alla odierna udienza discussa dai procuratori delle parti e decisa con separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda è infondata.

Facendo riferimento alla normativa qui applicabile, l'art. 136 Cod. Nav. al comma 2° stabilisce: "Le navi si distinguono in maggiori e minori. Sono maggiori le navi alturiere; sono minori le navi costiere, quelle del servizio marittimo del porto e le navi addette alla navigazione interna".

Risulta dagli atti e documenti prodotti, inoltre, che l'AMAT spa, mercé le due motonavi CLODIA e VIBRIA, ha realizzato il progetto sulle idrovie avvalendosi della struttura e conformazione chiusa e protetta del mare di Taranto; esso si pone in alternativa al tradizionale percorso "su ruota" e deve correttamente intendersi come corollario del trasporto pubblico urbano inteso come sistema di mobilità terrestre ma anche marittima, lacuale e lagunare.

È altresì incontrovertibile che la rotta percorsa dalle due m/n pone in essere esclusivamente un collegamento dei due punti più estremi della città, e cioè il Ponte di Pietra e capo San Vito, così come il percorso praticato su ruota dagli autobus di linea AMAT.

Inerge inoltre che le due m/n sono iscritte nei Registri "NAVI MINORI E GALLEGGIANTI" del Compartimento marittimo di Venezia e sono abilitate alla navigazione nazionale locale per trasporto passeggeri, che è praticabile entro e non oltre 1,8 miglia marine dalla costa.

e così allora è, deve ritenersi che il criterio della stazza superiore a 151 tonnellate e la destinazione della nave a navigazione marittima anziché interna, invocato da parte ricorrente, non è esaustivo e limitante, ove vadasi a considerare la peculiarità del servizio spiegato dalle due m/n - caratterizzato al mero trasporto passeggeri da Mar Piccolo a Mar Grande, e dunque in un ambito marittimo molto circoscritto, protetto cerchio da barriere di cemento - che nella realtà fattuale è decisamente incompatibile con tipologie di navigazione di cui all'invocato CCNL.

La domanda va dunque rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico di parte corrente.

P.Q.M.

- Rigetta la domanda.
- Condanna parte ricorrente alla rifusione in favore della convenuta delle spese e competenze di giudizio, che liquida in complessivi euro 1.220,00, di cui euro 20,00 per esborsi ed euro 1.200,00 per diritti ed onorari, oltre IVA e CPA.

ARANTO,

24.4.2011

IL CANCELLIERE CA
IDr.ssa Maura BALDASSARRE

IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO

dr. Annamaria LASTELLA

Depositato in Cancelleria
Taranto, 14 27 APR 2011IL CANCELLIERE - C 2
IDr.ssa Maura BALDASSARRE

Ala Decca